

INTRODUZIONE

Il presente studio esaminerà l'istituto della «legittima difesa» accolto nella codificazione penale italiana a partire da quel tentativo di accentramento del potere impostosi in età napoleonica come alternativa all'*ancien régime*, percorrendo poi l'impegnativa fase del conseguimento dell'Unità d'Italia, e approdando infine all'attuale assetto delineato dal *Codice Rocco*, spesso criticato a tal punto da fare proclamare la necessità di una nuova elaborazione legislativa, eppure ancora oggi sostanzialmente in vigore malgrado il considerevole mutamento istituzionale. Non si potrà però prescindere dall'introdurre la concezione dell'«incolpata tutela» assunta nella tradizione romana ⁽¹⁾, considerata fonte da cui gradualmente attingere durante il periodo barbarico e divenuta fondamento della scienza legislativa moderna, cui ha instillato una nuova tendenza alla codificazione ⁽²⁾, in seguito alla stasi

⁽¹⁾ Tra le codificazioni romane occorre citare: il *Codice Gregoriano* (292-293), il *Codice Ermogeniano* (293-294), il *Codice Teodosiano* (439). Si trattava invece di una consolidazione delle leggi antiche la copiosa opera legislativa di Giustiniano (527-565) di cui, oltre alle *Istituzioni* (529) e alle *Novelle* (529-565), prevalentemente didattiche, fecero parte: il *Codice* (529), il *Digesto* (529) e un secondo *Codice* (529).

⁽²⁾ Per «codificazione» si vuole intendere la promulgazione di un sistema nuovo e autonomo di norme, formalmente e sostanzialmente compiuto in sé, con una struttura sistematica dotata di una parte generale idonea ad individuare coerentemente i principi che trovano poi più analitica attuazione nelle leggi di parte speciale, e che comporti l'abrogazione del diritto previgente, senza integrazioni sussidiarie di questo. Per usare l'efficace sintesi di Tullio Ascarelli, del 1945, si può affermare che «il codice è caratterizzato dalla pretesa di costituire un ordinamento giuridico nuovo, completo e definitivo». Cit. in M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei Edizioni di Arte e Scienza, 1994 (settima edizione), p. 11. Ci si è pertanto riferiti alle produzioni legislative del periodo illuminista come ai «primi esempi di autentica codificazione». A. CAVANNA, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1975, p. 18. È stato osservato che «la giurisprudenza si trasformò così da attività essenzialmente tecnico-formale, volta ad interpretare le regole del passato adattandole al presente senza sostanziali cambiamenti, a scienza della legislazione che puntava invece proprio al mutamento della normativa vigente [...]». M. R. DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2007, p. 3 sg. Si è attribuito particolare rilievo all'«abolizione delle fonti anteriori» prodotta dall'art. 1 del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* del 1819, costituente un «momento di non ritorno rispetto al regime precedente», che pose «le basi del lento, ma definitivo fenomeno, che favorirà [...] l'eversione, percepita e realizzata senza drammi, dei sistemi tradizionalmente praticati tra la fine [del XVIII] e gli inizi del XIX secolo [...]».

riformatrice che aveva caratterizzato nel complesso i periodi del Medioevo e del diritto comune ⁽³⁾. Si esamineranno quindi quei primi tentativi di affrancamento dalle imposizioni di assimilazione al diritto asburgico o transalpino, avutisi in Lombardia al tramonto del Settecento, che portarono, di lì a poco, alla formazione di una scienza giuridica autoctona, in grado di plasmare le coscienze civili e guidarle verso la conquista di un assetto politico unitario. Nel fare ciò sarà seguito un ordine tendenzialmente cronologico, per individuare più agevolmente le reciproche influenze e l'evoluzione delle varie scuole del pensiero giuridico, prediligendo invece un criterio di esposizione di tipo geografico soltanto laddove possano risultare più agevoli comparazioni di natura politica o testuale.

Nella scelta dell'argomento da trattare si è colto spunto dalle osservazioni di Giovanni Fiandaca ed Enzo Musco, i quali hanno ritenuto poco ponderato quel parere espresso da quella parte della dottrina che, nell'immediato della riforma, aveva causticamente ravvisato nella legge 13 febbraio 2006 n. 59 un ritorno al passato del legislatore, che avrebbe «deciso di riportare indietro le lancette della storia, antepoendo la salvaguardia dei beni patrimoniali addirittura al valore della vita e della integrità fisica di chi li

G. DIURNI, *Il ragionevole giuridico nella storia*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2008, p. 285. V. ancora più esplicitamente M. E. VIORA, *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*, pp. 1-3; 10-34. L'autore ha frazionato la struttura del suo manuale in due sezioni, riassumendo l'evoluzione della civiltà giuridica nei tre stadi progressivi delle: consuetudini, consolidazioni e leggi, queste ultime sistematizzate all'interno di un'opera codificatrice del tutto nuova. Infine v. le analoghe considerazioni di A. CADOPPI, *L'illuminismo «mal temperato» del codice penale veronese*, in *Il codice penale veronese (1797)*, a cura di S. VINCIGUERRA, Padova, Cedam, 1996, pp. CXVII-CXX.

⁽³⁾ G. DIURNI ritiene che, con l'affermazione dell'illuminismo, l'«esigenza di una codificazione [...] è fortemente avvertita», e riscontra effettivamente «in Europa una scienza giuridica consapevole del proprio ruolo, che si ponga il problema principale dell'adeguatezza della realtà normativa alle nuove e diverse esigenze di una società inserita in una struttura – ancora *in fieri* – di stati che si proclamano assolutisti e che [...] debbono necessariamente esprimersi tramite legge [...]», distinguendo tra periodo *antecedente* e periodo *successivo* alla codificazione. Nel primo, la pluralità di fonti aveva reso «inestricabile ogni tentativo di ordine e di sistemazione». *Ivi*, pp. 287 sg.; 291.

aggredisce» (4). Ferma restando la necessità di individuare a quale preciso intervallo epocale gli autori abbiano fatto riferimento, ed ammesso che l'aspirazione al pieno rigore logico dell'ordinamento giuridico è da tutti aderita, occorre riconoscere che la storia del diritto è sempre stata caratterizzata dai riscontri induttivi dei risultati prodotti dall'applicazione delle leggi precedentemente emanate (5), per cui si sono viste alternare, quasi ciclicamente, soluzioni normative liberali ed indulgenti a riformulazioni, all'opposto, più repressive (6), garantiste soprattutto dei diritti del cittadino onesto, troppo spesso vittima della stessa profusione di fiducia concessa dalla Legge ai potenziali autori dei reati. La funzione di conservazione dell'ordine (7) svolta in concreto dal legislatore si è sempre nutrita, paradossalmente, dei fallimenti delle norme previgenti, necessitanti un costante raffinamento che non sarà mai del tutto compiuto in virtù della continua evoluzione della società, e potrà condurre talvolta a ravvedimenti improvvisi ed emergenziali, forse finanche temerari, agiatamente criticabili dalla penna della dottrina. La purezza della legge non si acquisisce infatti lasciandone immutata la forma, bensì riflettendo in essa, con gli adattamenti di volta in volta ritenuti idonei, le stesse aspirazioni di perfezionamento assunte dai legislatori passati (8). Non

(4) G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale*, parte generale, Bologna, Zanichelli, 2010, p. 295.

(5) «La *Storia del diritto* [...] non è novella, ma cresciuta nel corso dei secoli, e si è da se stessa sviluppata; alcune disposizioni di legge possono essere chiarite unicamente per questo mezzo». W. T. FRÜHWALD, *Manuale del codice penale austriaco, sui crimini, sui delitti e sulle contravvenzioni e sul regolamento di stampa 27 maggio 1852* (trad. it. C. BERTOLINI), parte prima, Venezia, Tipografia di Gio. Cecchini, 1857 (seconda edizione italiana), p. 11.

(6) V. la teoria della «contropinta criminosa» di P. ROSSI, secondo cui «la legge altro non è che un peso gittato sulla bilancia della sensazione». *Trattato di Diritto Penale*, Milano, Borroni e Scotti, (trad. it. R. MELLO), 1832, p. 127.

(7) «Il diritto, come idea non è assoluto, eterno, immutabile, ma varia coi tempi e coi luoghi e perfino colle persone». E. FERRI, *Sociologia criminale*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1900, p. 536; «[...] la difesa dell'esistente con l'applicazione pedissequa delle *auctoritates*, il cui fine principale consiste nella tutela conservativa delle posizioni acquisite, refrattaria alle novità, [...] produce nondimeno un disagio [...]». G. DIURNI, *Il ragionevole giuridico nella storia*, cit., p. 282.

(8) «Il dire *che tutto si è detto* è il linguaggio di coloro che non sanno cosa alcuna produrre, o che non hanno il coraggio di farlo». G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, volume secondo, Firenze, Niccolò Conti, 1820, p. 155.

sempre un indurimento delle normative deve essere ritenuto stoltamente anacronistico, purché non sconfini in esacerbazioni infamanti della pena inutilmente denigratorie della sfera soggettiva del reo. Così come l'atto di munire l'individuo di parametri ben definiti di maggiore autotutela rispetto al passato recente non può essere a priori inteso come una mera sovrabbondanza legislativa, se assistito da una costante riprova dell'inefficacia deterrente la commissione di reati delle corrispondenti normative derogate o modificate. Un'esclusiva dedizione alla coerenza interna del sistema normativo risulterebbe arida quando non rispondente alle concrete impellenze della coesistenza sociale, avvertite dal cosiddetto «senso comune». Ancora, ricorrendo al sostegno di Francesco Carrara e trasponendolo al caso in questione, si potrebbe sostenere che «certe astrazioni sottili, bellissime in accademia, danno colore nebuloso ad uno statuto penale destinato a vita tutta pratica e palpitante di verità reale» ⁽⁹⁾; e poi dell'assenza, in un qualsiasi trattato giuridico di fine Settecento, di astrazioni dotate di una sottigliezza almeno pari a quella degli studiosi moderni – testi alla mano – è lecito dubitare. Non manca neppure chi, come Ferrando Mantovani e Domenico Pulitanò, ha argomentativamente rintracciato nella nuova legge alcuni accenni di razionalità e di accettabilità costituzionale ⁽¹⁰⁾.

Si vedrà come, nel corso della storia, il legislatore abbia sempre manifestato la tendenza ad un'elaborazione lineare delle esigenze collettive, trasponendo nella codificazione, progressivamente riveduta, i risultati delle continue sperimentazioni, cui il rispettivo ceto sociale è stato sottoposto quale destinatario delle contingenti necessità di natura sociale, politica ed economica. Anche durante gli ultimi due secoli lo sfondo istituzionale ha

⁽⁹⁾ F. CARRARA, *Opuscoli di diritto criminale*, vol. I, Lucca, Tipografia Giusti, 1870, p. 53.

⁽¹⁰⁾ F. MANTOVANI, v. *Diritto penale*, parte generale, Padova, Cedam, 2007 (quinta edizione), pp. 256-258; D. PULITANÒ, v. *Diritto penale*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2009 (terza edizione), pp. 288-292.

notevolmente caratterizzato la redazione delle leggi, spesso producendo innovazioni efficienti, talvolta regredendo invece agli eccessi del passato, comunque sempre tendendo verso soluzioni normative generalmente condivise, più o meno «costituzionalmente» – se non altro allo sguardo del giurista posteriore alla «concessione albertina» ⁽¹¹⁾ – insindacabili. Se all'esaurirsi del Settecento simili meccanismi erano dovuti al precario avvicendamento delle forze al potere nelle varie frammentazioni territoriali, con la proclamazione del Regno d'Italia incisero maggiormente le difficoltà di adattamento al nuovo contesto politico che si andava delineando, e «quando si tratta del diritto [...] penale, la storia giuridica si intreccia con la politica assai più strettamente di quanto avviene per altre branche del diritto» ⁽¹²⁾. Ancora oggi la coerenza della codificazione è ben lontana dal poter essere considerata risolutiva e, proprio in ragione della sua imperfezione, appare necessario ripercorrerne la recente evoluzione per indagare le ragioni che hanno indotto le commissioni succedutesi a revisionare costantemente il complesso delle leggi ⁽¹³⁾.

Pellegrino Rossi scrisse nel suo celebre *Trattato*: «il diritto di difesa è legittimato, ma non è un'immagine della eterna giustizia» ⁽¹⁴⁾. In questa sede si concorda appieno con il giurista carrarese sul punto che la legittima difesa

⁽¹¹⁾ Ci si riferisce allo statuto promulgato da Carlo Alberto il 4 marzo 1848 nel Regno sardo-piemontese, rimasto formalmente in vigore, pur con modifiche, fino al 1° gennaio 1948. Può essere considerato la prima «costituzione» vera e propria, per la longevità e l'ampia portata della sua operatività. Si è sostenuto che fu proprio attraverso lo statuto albertino che «l'Italia entrò nella modernità costituzionale e divenne compiutamente uno Stato nazionale». G. REBUFFA, *Il Re e il Parlamento: lo Statuto Albertino nell'Italia Liberale*, in *Statuto Albertino [1848]*, Macerata, Liberilibri, 2008, p. XI.

⁽¹²⁾ S. VINCIGUERRA, *Una penalistica italiana al servizio della politica francese: le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli*, in *Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808)*, a cura di S. VINCIGUERRA, Padova, Cedam, 1998, p. X.

⁽¹³⁾ Questo processo di adeguamento delle norme all'evoluzione della scienza giuridica «non può avere [...] lo stesso rigore logico e la stessa sicurezza rivoluzionaria del pensiero che la precorre, e deve necessariamente seguire a rilento e attraverso continue transazioni la via segnata dai precursori» U. SPIRITO, *Storia del diritto penale italiano. Da Cesare Beccaria ai nostri giorni*, Firenze, G. C. Sansoni Editore, 1974 (I ed. Torino, 1932), p. 249.

⁽¹⁴⁾ P. ROSSI, *Trattato di Diritto Penale*, cit., p. 117.

non debba essere considerata la prima vera essenza del diritto; la facoltà di difendersi da sé non si fonda propriamente nel diritto, ma è solo il prodotto della necessità, e d'altra parte «nessuna legge può obbligare l'uomo a rinunciare alla propria conservazione»⁽¹⁵⁾. Il suo ricorrere rappresenta però ciò che l'ordinamento dovrebbe impegnarsi a circoscrivere il più possibile: vale a dire quell'estremo intervento dei consociati, rivolto alla salvaguardia propria o altrui, nelle evenienze di intempestività, inefficacia, impossibilità di avvalersi del comune sistema di tutela offerto dalla Giustizia⁽¹⁶⁾, in quei «momenti eccezionali, nei quali l'individuo non può attendere dalle Autorità la difesa dei propri diritti, per l'attualità del pericolo, che incombe e che non consente remora alcuna»⁽¹⁷⁾. L'intervento risolutore del soggetto non qualificato degrada inevitabilmente nella discrezionalità propria di ogni essere umano⁽¹⁸⁾, costituendo pertanto uno strumento di intrusione nel mantenimento dell'ordine pubblico. Proprio questa sua aleatorietà di fondo genera insicurezza nel sistema sociale e determina un'instabilità interpretativa che occorre arginare, al fine di rendere più nitidi ai destinatari delle norme gli ambiti comportamentali entro i quali agire (e giudicare) «nei limiti della legge». Occorre quindi porre confini netti tra l'uso legittimo e l'abuso di questo strumento⁽¹⁹⁾, tali nondimeno da farlo risultare di intuitiva applicazione, senza comprometterne

⁽¹⁵⁾ T. HOBBS, *Leviatano* (titolo originale *Leviathan*), trad. e note di G. MICHELI, Firenze, La Nuova Italia Editrice, edizione 1976, p. 296.

⁽¹⁶⁾ «Invano in quei momenti invocheresti la legge, invano il magistrato: tutta la propria difesa è riposta in te stesso, nel proprio coraggio, nella propria fortuna, nelle proprie forze: quelle della società son troppo lontane, e non ti prestan soccorso». N. NICOLINI, *Quistioni di dritto*, parte seconda, Napoli, Tipografia Prete, 1968, p. 261.

⁽¹⁷⁾ A. ROCCO, *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, Volume V, Parte I (Relazione sul Libro I del Progetto), Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929 (Anno VII), p. 95.

⁽¹⁸⁾ La cosiddetta «ingenita intemperanza» di Gian Domenico Romagnosi, ricordata da A. DE GIORGI, *Idee fondamentali sopra le leggi dell'ordine morale*, in *Opere di G. D. Romagnosi sul diritto penale*, volume IV, parte I, Milano, Perelli e Mariani Editori, 1841, p. 91.

⁽¹⁹⁾ I Positivisti si vantavano di porre il «Diritto quale supremo termine ed assoluto, come diga indiscussa contro ogni esorbitanza della società contro l'individuo». E. FERRI, *Sociologia criminale*, cit., p. 535.

l'istintiva, indispensabile efficacia salvifica ⁽²⁰⁾. Per assistere le scelte legislative presenti e future, nulla appare essere più vantaggioso che ricercare nella storia gli errori commessi dai legislatori passati ⁽²¹⁾, ponendo all'attenzione di quelli presenti i possibili risvolti di provvedimenti ponderati impulsivamente, guidati da valutazioni già intraprese.

Tenuto infine debitamente presente Anselm Feuerbach nel considerare la scienza criminale come «la ricerca dei limiti interni ed esterni entro i quali soltanto lo Stato può tutelare i diritti umani con lo spogliare di un suo diritto l'uomo che li abbia attaccati» ⁽²²⁾, si vedrà qui di seguito quali connotati siano stati attribuiti all'istituto della legittima difesa nell'intervallo di tempo sopraindicato, avvalendoci dell'essenziale funzione «ammaestratrice» ⁽²³⁾ della *Storia del diritto* quale «ragionata esposizione dell'origine, dei progressi e delle vicende del diritto positivo» ⁽²⁴⁾.

I miei ringraziamenti sono in primo luogo rivolti alla Prof.ssa Maria Rosa Di Simone per la speciale disponibilità mostrata nell'accogliere le mie richieste tematiche, arricchite dei dovuti stimoli nella ricerca storiografica al fine di adattarele al rigore scientifico proprio della Cattedra di «Storia del diritto italiano».

⁽²⁰⁾ «[...] il diritto della legittima difesa di se stesso o d'altrui nel momento di una ingiusta aggressione emanando dalla legge di natura, è invariabile; e le leggi positive se tutto al più possono spiegarne i limiti o la durata, non valgono certamente a distruggerlo». S. ROBERTI, *Corso completo del diritto penale del Regno delle Due Sicilie secondo l'ordine delle leggi penali*, Volume I, Napoli, Stamperia e Cartiera del Fibreno, 1833, p. 2, n. 2.

⁽²¹⁾ Secondo C. J. MITTERMAIER «La storia del diritto [...] appare come un immenso oceano di errori, fra i quali poche, confuse e distanti verità emergono». *Delle condizioni d'Italia* (trad. it. P. MUGNA), Milano e Vienna, Tandler & Schäfer, 1845, p. 216 (titolo originale *Italienische Zustände*, Heidelberg, 1834, p. 260).

⁽²²⁾ Cit. in F. CARRARA, *Programma del Corso di Diritto criminale*, parte generale, Lucca, Tipografia Giusti, 1867 (terza edizione con aggiunte), p. 23, n. 1.

⁽²³⁾ «*Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis*», trad. it.: «La storia è vera testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra di vita, messaggera dell'antichità». M. T. CICERO, *De Oratore libri tres* (II, 9, 36), a cura di A. C. FIRMANI, Torino-Roma-Milano-Firenze-Napoli, G. B. Paravia e Comp., ed. 1899, p. 119 sg.

⁽²⁴⁾ Definizione fornita da Pietro Luigi Albini, cit. in G. BUNIVA, *Enciclopedia del Diritto*, Torino, Tipografia di G. B. Paravia, 1853, pp. 259; 261, n. 1.

Ringrazio il Dott. Marco Fioravanti per le pazienti operazioni di correzione e per i preziosi consigli fornitimi in funzione della ricerca delle fonti e della stesura conclusiva della tesi, e il Dott. Martino Semeraro per le decisive chiarificazioni sugli aspetti salienti dell'età medievale e per i relativi suggerimenti bibliografici.

Esprimo grande riconoscenza alla Bibliotecaria del Dipartimento di «Storia e Teoria del diritto», Sig.ra Silvia Tersigni, per la competenza e la non comune cortesia con cui ha messo a mia completa disposizione la biblioteca dipartimentale e per le frequenti, assai gradite, conversazioni intrattenute durante e ai fini di questa collaborazione.

Le risorse della menzionata biblioteca sono state integrate con quelle, molto esaurienti, della *Harvard Law School Library* di *Cambridge, Massachusetts* e della *University of Michigan Library* di *Ann Arbor*, con i cui efficienti complessi bibliotecari intendo qui saldare il mio debito di gratitudine. Ringrazio inoltre lo *staff* della *University of the West Library, Rosemead, California*, quello della *Texas A&M University - San Antonio Library*, e Gregory Morrison, *Assistant Professor of Library Science Buswell Memorial Library* del *Wheaton College, Illinois*, per le indispensabili indicazioni fornitimi per il reperimento della *Relazione sul progetto preliminare di codice penale italiano, il Progetto Ferri* del 1921.

Infine ringrazio i miei genitori – cui il presente lavoro è primariamente dedicato – per avere reso costantemente possibile, nel corso degli anni, il realizzarsi di questo importante momento della vita, che si propone di fungere da nuovo inizio formativo oltre che da coronamento dell'esperienza universitaria.

Marino-Roma, dicembre 2014

NOTA SULLE FONTI

Si percepirà tra la parte iniziale ed il rimanente complesso della trattazione della difesa legittima un impiego non perfettamente omogeneo delle fonti. Ciò è dovuto in primo luogo all'esistenza di un filone critico estremamente ridotto – limitato in pratica alla collana editoriale di Sergio Vinciguerra e a pochi ulteriori riferimenti della storiografia più attuale – relativamente ai codici penali di Lucca e di Piombino, riscoperti solo di recente dopo quasi due secoli di oblio dalla loro applicazione in località italiane intellettualmente trascurabili rispetto alla «fucina» che si sviluppò principalmente in Lombardia, a Napoli, in Toscana e nel territorio sardo-piemontese. Discorso analogo richiede il codice veronese del 1797, in vigore per circa tre mesi e pertanto valutabile come un'esperienza legislativa effimera, riportata alla notorietà soltanto nel 1993 dalle ricerche di Claudio Carcerari de Prati. In merito a tutti gli altri ambiti di studio, la quantità di fonti a disposizione in Italia e altrove si è mostrata invece estremamente prodiga, spaziando dai trattati di dottrina dei rispettivi periodi storici alle ricostruzioni odierne; dalle relazioni delle sedute delle commissioni preposte alla redazione legislativa (spesso corredate dai relativi commenti delle corti successivamente incaricate di vagliarle) ai progetti definitivi dei lavori realizzati; dalle varie opere enciclopediche, validi strumenti indiretti di approfondimento, alle compilazioni originali dei codici presi in esame. In alcuni rari casi sono state riprodotte fonti di secondo grado, i cui riferimenti sono indicati per esteso esclusivamente a piè di pagina.

PARTE I

CAPITOLO I

PREMESSE

1. I PRESUPPOSTI DELLA TUTELA

La conservazione dell'esistenza umana è condizionata al mantenimento di delicati equilibri naturali da parte di ogni suo componente, che volendo troppo estendere le proprie «facoltà fisiche e morali», rischia di compromettere l'esercizio dei diritti altrui. Incombendo pertanto in ciascuno di essi la naturale «limitazione di non impedire agli altri di far lo stesso», scaturiscono «tutti i diritti dell'uomo nell'unico e fondamentale diritto della propria conservazione» ⁽²⁵⁾. Sulla base di questi elementari principi ontologici si sostiene l'istituto della legittima difesa. Ma prima di analizzare la funzione che essa ha esplicato nei secoli come soluzione alle aggressioni subite, occorre classificare i diversi oggetti che questa ha sempre voluto tutelare, gli uni collocati su un differente piano di rilevanza rispetto agli altri.

La legge sull'*incolpata tutela* ha, tra questi, eletto in senso assoluto i beni di ordine materiale, tralasciando ad altre normative l'eventuale attenuamento del rigore sanzionatorio per la garanzia dei diritti morali. Vanno pertanto considerati quali oggetto del diritto naturale della legittima difesa il diritto alla *vita*, il diritto all'*integrità personale*, ed altresì quello alla *proprietà*, ma solo se combinato agli altri due ⁽²⁶⁾.

Talvolta, nel corso della storia, si è tentato di inserire ulteriori beni nell'ambito di questa garanzia, ma oggi un simile accorgimento non rappresenterebbe altro che il retaggio di una cultura superata, ormai sopita dai

⁽²⁵⁾ MARIO PAGANO, *Rapporto giustificativo della costituzione della Repubblica*, citato da M. ASCHERI, *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2008 (seconda edizione riveduta), p. 259.

⁽²⁶⁾ Tali diritti naturali possono essere ricavati dalle sei classi rigorosamente enumerate da Francesco Carrara: 1) vita, 2) integrità personale, 3) onore, 4) libertà personale, 5) famiglia, 6) proprietà. F. CARRARA, v. *Programma del corso di Diritto criminale*, parte speciale, Vol. I, Lucca, Tipografia Giusti, 1872 (terza edizione), p. 46.